

L'Abate, e Monaci del Monastero di S. Giuliano di Genova dell'Ordine di S. Benedetto della Congregazione Capisina, umilmente s'inginocchia, come s'ordinò nel Monastero del Genovese, e intodotta la perfetta vita comune, e ripristinata tutte le altre osservanze, e pratiche secondo la Regola di S. Benedetto, e le dichiarazioni Capisine, di cui qui si recacciano le principali.

- 1^o La perfetta vita comune da non potersi togliere, o alterare da qualunque superiore della Congregazione Capisina, come fu di già stabilito nell'ultimo nostro Capitolo Generale. E più ogni superiore locale rinnoverà in ciascuno anno innanzi a tutta la Comunità il giuramento di mantenere intatta la d. vita comune in unione a tutte le altre osservanze, e pratiche stabilite nel Mro, e d'impedire dal canto suo ogni abuso, che sopra ciò si potesse introdurre.
2. Al Mattutino dopo la messa notte suonata l'Oratio.
3. Il silenzio continuo nel Dormitorio, Chiesa, Coro, Refettorio, ed altri luoghi stabiliti dalla d. Regola, ma più rigoroso nell'ora di Comunità a quella di Prima del giorno seguente.
4. Il Ritiro nel Mro, e nelle proprie Celle, spendo possibile a ciascuno di sortire dalla Clausura senza il permesso del superiore, e senza lo stesso non potrà un Monaco entrare nella Celle di un altro, o negli altri luoghi della Mro. Dio visitate. Sarà però in libertà d'ognuno l'uscire di Casa con quel compagno che lo destinerà il superiore nella maniera che segue: cioè una sola volta la prima nella Quarantesima, due nel sacro dev. 3^o tre volte negli altri tempi, tutte sempre i giorni della Vigilia, e Festa di pasce.
5. Durante il pranzo, e la Cena si sarà continua lezione, fuori di cinque volte all'anno, in cui si dispensa il silenzio al pranzo, ed una volta al Cena. Avvenimenti il superiore potrà dispensare il silenzio quando si mangia fuori del Refettorio nei giorni così detti di sollecito lavoro, al sacro dev. 3^o e la quinquagesima, e nelle quattro ricorrenze, che vogliono farsi fuori d'oratio.
6. L'astinenza dalle Carni quattro volte la prima, e per tutto il tempo della Quarantesima, e del dev. 3^o, e delle Domeniche, e Festa di quest'ultimo, bene inteso però che negli altri giorni della prima quando si mangia Carne s'intende nell'unica commestione. Nel Refettorio invece di bicchieri, e Staggioli si usano tazze, e vasi di terra per bere, ed in ogni luogo quando il Monaco mangia nel Mro deve servirsi di posate di composizione spendo visitate quelle d'argento.
7. Il vestire intimo dei Monaci, Scovini, Conversi, e servi di Casa, s'ajuterà, possibile per sempre lo scotto o altra stoffa leggera. Indoleveranno nelle d. Frangioni le Cotte parimenti di lino senza ornatura. Indoleveranno Camicie, e Cotonine di lana, Cintie di Cuojo, scarpe col bottone di ferro, calze bianche, e nere quando si porteranno in Città, ed avranno sulla notte sopra la Camicia di lana lo scappone, fero, o cuissia attaccato il Cappuccio, e sacco per cingheri. Avranno i Cappelli di lana di forma d'ovale, distinta da quella dei Fratelli Conversi, e domineranno sopra un semplice Angliciano, senza materasso di seta. Faranno le Cotte povere con il solo Savolino, gonnale, stoffa, stoffa, e tre sole sedie, tutto di semplice legno bianco, la medicina povera s'opereranno nei Quadri, che dovranno essere di semplice carta, nei Coricelli, Reliquiarj, &c. Ecce il solo l'Abate, tutto

gli altri si contenteranno di una sola cella, salvo se al Maestro di Novizi, e Priori non fosse necessaria un'altra, soggetta come sono a ricovero Novizi, Conversi, e Chierici. L'uso dell'Orologio d'Argento si permetterà soltanto a quei Monaci, cui il superiore vorrà dispensar concedere per il disimpegno di loro Officij.

8. I Conventi useranno i Mantelli di Ramore, o Lajo, anche nell'Estate; ed i Monaci solo nell'Inverno, purchè s'oppono casi d'Infermità. I d'Conventi porteranno la Corona del Sig. appesa alla Cintola di Lajo, con cui formeranno lo Scapolare stretto quando saranno stabiliti.

9. I Monaci, Novizi, Chierici, e Conversi porteranno i Capelli tagliati fino alle orecchie, e tutti gli ultimi, gli altri saranno la misura, ossia Corona hem profonda della lunghezza di un piccolo dito.

10. Gli Oblati, e quando ve ne siano, useranno della forma, e qualità dei Monaci, salvo un segno che li distingua dai med, e saranno tenuti a tutte le osservanze come li stessi Monaci.

11. Nessuno Monaco, Novizio, Converso, o sacro laico scrittore, o ricovero lettere, ambasciatore, e domo, senza che il tutto venga reale nelle mani del superiore, al quale solo spetterà di dare il consenso, perchè lo sia unquam mandato al loro destino, ed in quanto alle lettere, ego sup. "te apra, ed anche se vuole te legga, prima di consegnarle, e ciò a seconda delle Dic. Cap.

12. Ciascuno nel suo si farà dare il servizio della propria persona, e della propria cella, nè permetterà mai che sia da altri servito, salvo il solo caso di vera infermità, e grande occupazione del ricovero dal superiore. Sanamente se la Comunità sarà completa, ogni giorno un Monaco, o Novizio uscirà alla prima Mensa nel Refettorio.

13. Inviolabile sia l'osservanza dell'Orario, di cui si userà copia, togliendo la facoltà ai Supi. di cambiarlo, o alterarlo senza il consenso di tutta la Comunità, del Visitatore, e del Presidente.

14. I digiuni regolari si faranno nei tempi stabiliti dalle Sac. Dic. e mai si lavorerà il Capit. delle colpe una volta la settimana.

15. La disciplina si farà in tutte le Feste dell'Orario, e negli altri giorni stabiliti dalle Sac. Dic. e più nelle ore indicate dal superiore.

16. La conferenza avrà luogo il primo Venerdì di ciascun Mes, ed il Cavo di Morale, o la Lezione di S. Scrittura negli altri Venerdì.

17. Una volta il Mes si farà da ciascun Monaco un giorno di ritiro in privato, e in comune si passeranno in ritiro i tre ultimi giorni della settimana Santa con gli otto giorni di spirituali esercizi che sogliono farsi nella Novena della Pentecoste.

18. Ciascun giovane professo seguirà l'uso già stabilito di emettere il giuramento in nome al superiore locale, ed osservare la Vita Comune come al Cap. 33 della S. Reg. di S. Benedetto con tutte le altre osservanze qui descritte. Il quale giuramento non potrà dispensarsi se non dal Sommo Pontefice per sempre, e ad tempus, dal Capit. Gen. della Dieta, ed in caso d'ingorgera anche dal S. Presidente, sempre però col consenso del superiore Locale.

Nof. D. Adriani de Fozz a Beolaris Abbas Monasterii Sanctissimum Petri, et Andreae Novatilis, et Provinciae Piedemontensis Visitator Ordinaris

Cum nobis sacrae generalis visitationis non sine ingentis animi sollicitudine immoluerit quod in hoc diei Julianis Reguli Cenobio paucis ab hinc annis unito, ea regulari quibus observantia, quae nec major, neque melior potest desiderari, perseveranter vobis communis vita, matutinarum post mediam noctem, silentium, substitutionis amor, sociis modestia, regularia jejunia, carnisque abstinencia. Nof. ut huiusmodi perfecta vita iuge maneat testimonium,

nonumquam ei robur accedat, atque ei potius firmiter adhaerant, non solum eadem, et admi-
ramur, et optato commendamus, eorum etiam auctoritate qua frangimus approbamus, et
confirmamus, festinusque Superioribus praef. humillimas effundentes, atque mandantes, ne
hileum quidem ab legitima iam statuta observantia, vel immutando, vel innovando de-
sistant, timuantque, ne eorum iusto Divina gloria quodammodo innovetur, animumque
que sanctificationis impedimentum inferatur.

Datum in Aedibus S. Juliani prope Januam die 28 Aprilis 1846

D. Eudodus de Longo abbas et Visitator

D. Felia Gillardi Prior Visitator Supl.

et perché un tanto bene non abbiscol tempo a togliere, ed anche a dimissionarsi, si supplica
la S. M. a degnarsi d'approvare, e confermare quanto in detto Monasterio si prat-
tica, visitando a tutti i Superiori d'innovare, o togliere quanto si è ivi lodevolmente
stabilito, e che della Grazia sopra concepita al 1. Spacc dalla S. M. di Clemente
Sapa XII possono godere quei Monaci, e sacerdoti, professi di altri. M. n. che vogliono
dimorare in quella di Villa Comune

Sacra Congregatio Super Disciplina Regulari, perpensis
omnibus, ac singulis expositis, viso Decreto Patrum Abbatum
Visitatorum, maxime per laudat vitae communis ratio-
nem acceptam in Monasterio Januensi S. Juliani
prout a Pontificis Decretis, et ab hac Sacra Congre-
gatione praecipitur, ideoque benigne annuit pro gratia in
omnibus, juxta praef. hac lege ad dita, et nihil in
partem innovetur, inconsulta prius eadem Sacra
Congre. = Datum Romae die 28. Julii 1846. =

D. A. Card. Bianchi Legat.

CONGREGATIO

